

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

54° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 APRILE 1985

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti» (1274), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri; Patria ed altri; Sospiri ed altri; Garocchio ed altri; Garocchio ed altri; Fiori ed altri; Fiori; Almirante ed altri; Iannello; Casini Pier Ferdinando ed altri; Piro e Ferrari Marte; Cristofori ed altri; Fiori e Mensorio; Reggiani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 9, 11, 12 e *passim*
BIGLIA (MSI-DN) 26
DE CINQUE (DC) 26

GARIBALDI (PSI) Pag. 12, 26
GASPARI, ministro per la funzione pubblica .13, 15
MAFFIOLETTI (PCI) 13
MURMURA (DC), relatore alla Commissione .10, 11
PAVAN (DC)14, 15
TARAMELLI (PCI)15, 26

«Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato» (1277), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 2, 4, 6 e *passim*
FLAMIGNI (PCI) 6, 8
GARIBALDI (PSI)7, 8, 9
MURMURA (DC) 8
PAVAN (DC), relatore alla Commissione 2, 9
SCALFARO, ministro dell'interno4, 8, 9

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato» (1277), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pavan di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Ministro, il disegno di legge n. 1277 che stiamo per esaminare riguarda sostanzialmente l'aumento degli organici della Polizia di Stato e tiene conto di due elementi essenziali: la necessità di fronteggiare particolari situazioni dell'ordine pubblico e della sicurezza, gravemente minacciata in questo ultimo periodo da fatti particolarmente gravi, e l'incremento della criminalità politica e anche comune. Il provvedimento deriva dall'intesa di potenziare la Polizia delle Ferrovie di Stato e gli addetti all'amministrazione postale; quindi sono state trovate anche forme di assunzione accelerata per poter subito immettere alle scuole di polizia un determinato numero di personale.

Sappiamo che l'attuale organico delle forze di Polizia è fermo a 83.000 persone circa, tuttavia sono effettivamente addette all'attività di polizia 74.000 persone circa perchè le altre sono adibite ad attività tecniche sempre inerenti alla Polizia di Stato.

Entrando nel merito del provvedimento, vediamo che con l'articolo 1 viene modificata la tabella dell'organico della Polizia di Stato stabilita precedentemente all'entrata in vigore della legge di riforma della Polizia n. 121 del 1981 anche se i numeri sono stati raggruppati secondo i nuovi ruoli della Polizia di Stato. Nel ruolo degli agenti e degli assistenti abbiamo gli agenti, gli agenti scelti e gli assistenti che formano un unico ruolo con un aumento di 4.900 unità circa; invece per gli assistenti capo abbiamo un aumento di 5.150 unità. Nel ruolo dei sovrintendenti abbiamo un aumento di 2.000 unità: 1.003 per i vice sovrintendenti, sovrintendenti e sovrintendenti principali e 997 per i sovrintendenti capo. Per gli ispettori abbiamo un aumento complessivo di 1.668 unità divisi rispettivamente per le varie qualifiche all'interno del medesimo ruolo. Abbiamo poi una diminuzione di 200 unità nel ruolo dei commissari.

L'articolo 2 prevede che, salvo alcune eccezioni, l'ammissione in carriera e nei ruoli del personale proceda secondo le norme stabilite

dalla legge di riforma n. 121 del 1981 salvo le eccezioni contenute nei commi successivi 2 e 3. Per l'assunzione di 2.000 allievi della Polizia di Stato è prevista l'utilizzazione delle domande che sono state presentate entro il 31 dicembre 1983 per le quali l'Amministrazione ha completato la fase istruttoria; pertanto tra breve sarebbe in grado di immettere nelle scuole 2.000 allievi.

Per altri 3.000 allievi si procede con la chiamata all'arruolamento di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, previa selezione per esaminare la sussistenza dei requisiti psicofisici e attitudinali prescritti dalla legge di riforma per l'accesso, contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 904 del 1983. Le modalità dell'accertamento dell'idoneità culturale, invece, saranno stabilite con un decreto del Ministro dell'interno sentite le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato più rappresentative sul piano nazionale.

Al comma quinto dell'articolo 2 viene prevista la preparazione professionale prescritta dalla legge di riforma e, difatti, si fa riferimento agli articoli nn. 48 e 49 della legge n. 121 dove c'è la normativa per l'immissione nelle scuole.

Nel comma sesto, sempre all'articolo 2, si prevede l'utilizzo per due anni della graduatoria che risulterà dal completamento del concorso per 1.000 posti di allievi agenti che è già stato indetto con decreto del Ministro dell'interno del 1° giugno 1984.

Il comma settimo prevede lo scaglionamento delle assunzioni per 4.500 unità nei modi indicati mentre il rimanente scaglionamento avverrà nel 1985-1986 con procedure ordinarie della nuova legge n. 121 e decreti delegati.

L'articolo 3 prevede l'utilizzo di esperti esterni, fino a quando i ruoli della Polizia di Stato non saranno completati, per i selettori, i dirigenti selettori con la possibilità di utilizzare personale esterno; inoltre c'è la normativa riguardante il conferimento di questi incarichi annuali non prorogabili. Viene stabilito anche che il Ministro con decreto determinerà il compenso per questi esperti esterni facendo riferimento all'articolo 6 della legge n. 121 per il quale non si può avere cumulabilità di incarichi nella pubblica amministrazione. Per gli accertamenti psicofisici verrà utilizzata una commissione, presieduta da un dirigente, e formata da medici della Polizia di Stato di ambedue i ruoli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982.

L'articolo 4 mira a fornire l'interpretazione autentica del capoverso dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 19, nel senso che il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio è elevato al sessantesimo anno di età anche per il personale contemplato al secondo comma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

L'articolo 5 precisa che le spese per il personale di polizia adibito alle ferrovie dello Stato e all'amministrazione postale fanno carico ai rispettivi bilanci e vengono quantificate rispettivamente in 6 e in 19 miliardi.

L'articolo 6 riguarda gli oneri derivanti dall'applicazione della legge, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Credo che l'urgenza sia tale da richiedere il nostro sollecito esame, attesa la presenza di una politica efficiente desiderata da tutta la collettività.

PRESIDENTE. Prima di dichiarare aperta la discussione generale do la parola al Ministro per alcune dichiarazioni.

SCALFARO, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, disturberò pochissimi minuti; sento di dovere innanzitutto a nome del Ministero di dire una parola di ringraziamento alla Presidenza del Senato, ma in modo del tutto affettuosamente inteso al Presidente di questa Commissione per aver accelerato i tempi, interpretando una situazione particolarmente delicata che non ha bisogno di molte spiegazioni a che la Commissione fosse investita del provvedimento stesso; così come dico un grazie alla Commissione bilancio che ha dato con rapidità un pieno parere favorevole e al relatore che ha fatto una relazione così dettagliata che mi toglie ogni compito di entrare in particolari.

Voglio soltanto dire due parole su cose che gli onorevoli senatori già conoscono quindi mi assolveranno se le ripeto in pochi minuti.

Noi abbiamo una situazione pressochè insostenibile. Ogni qualvolta si deve rinforzare la presenza da qualche parte occorre togliere da un'altra parte. Non sono passate molte settimane da quando per aumentare una presenza di poche decine di elementi a Catania, città che è terribilmente colpita da rapine, furti e fatti delittuosi, il capo della polizia ha dovuto togliere tre da una parte, quattro da un'altra così via. I compiti che sono caricati sulle spalle della polizia sono aumentati; ho chiesto - e fornirò i dati - il numero del personale (polizia e carabinieri) impegnato soltanto per gli arresti a domicilio e poichè vi è qualche personaggio per il quale ci vogliono quaranta carabinieri, credo, capirò dopo morto che lo Stato, dopo avere avuto danni pesanti da un fracco di manigoldi, debba poi, con gli arresti domiciliari, cioè dove uno fa i comodacci suoi, avere ancora decine e decine di forze dell'ordine bloccate giorno e notte e se gli viene uno starnuto c'è ancora qualche interrogazione o qualche bega da risolvere. Chiedo scusa di questo, ma veramente certe volte stando al tavolo di ministro dell'interno si ha la sensazione di cose dove la razionalità non si sa dove stia di casa. E siccome sono abituato a dire il mio pensiero, aggiungerò che ho un'ammirazione profonda per il giudice Palermo, scusatemi questa parentesi, e ancora maggiore è l'ammirazione quando un magistrato chiede di andare in prima linea, però io mi chiedo se un magistrato che ha avuto problemi di quella gravità debba avere l'assenso per andare in una posizione dove non so, peggio che nel mirino! Non voglio fare comunque polemiche con organi dello Stato. Non parliamo, e tocco in questo caso le responsabilità dell'Arma dei carabinieri, poi del numero dei carabinieri impegnati per accompagnare trasferimenti vari. Il discorso è che ad un certo momento non si è in grado di affrontare la situazione; abbiamo le scorte e in questi giorni è spiegabile; io credo di avere sul tavolo un elenco di richieste: quando abbiamo in mano dei documenti dove si dice chiaramente in particolare quali sono taluni settori che possono essere più colpiti (e purtroppo abbiamo a che fare

con gente che non promette invano) il discorso è che certe volte non si sa da che parte prenderle. Io cominciai a bussare come avrebbe fatto chiunque di loro fosse stato al mio posto, perchè non ho scoperto niente di eccezionale, dai primissimi giorni, poi - siccome capita a volte, anche se non è la cosa più bella del mondo, ma è inutile nasconderla, di avere dei sì quando ci sono delle giornate di guaio maggiore - si è ottenuta questa possibilità non dico di aumento, perchè quando penso che la polizia postale esiste sulla carta, quindi bisogna parlare di costituzione, quando penso a che cosa è arrivata di scarsità la polizia ferroviaria, devo dire che si tratta di quasi ricostituzione, però devo dire che quei novemila e tanti posti rappresentano senza dubbio un passo serio sui tre anni. Si è ottenuto questi altri 4.500; si è ottenuto, bussando, anche se il settore fa capo al senatore Spadolini e anche questo, poichè come esercizio, attività e funzioni dipende dall'Interno, gli 8.500 carabinieri. La situazione è in questi termini. Il conto è poi alla rovescia, perchè fin quando questa responsabilità è mia sono disposto a fare salti mortali su tutto, non solo perchè la legge n. 121 deve essere rispettata, ma per un minimo di buon senso non sono disposto a ridurre di un giorno l'anno di preparazione, perchè abbiamo, non è tema di questo momento, ogni tanto una infinità di azioni, però, anche se sono casi isolati, non è che può passare sotto silenzio un fatto come quello di Trieste o come quello della cattura degli evasi da Pescara, un fatto come quello di Alessandria o della Sardegna. Ognuno di questi ha mille spiegazioni, però dobbiamo dare una risposta al cittadino il quale vuole giustamente che le forze dell'ordine intervengano, tanto è vero che, come opinione generale, quando abbiamo avuto qualche caso in cui si sono fatti ammazzare qualcuno ha pure detto: ma questi dovrebbero pure agire in tempo! Se io penso ad un agente della mia città di Novara, che per non aver sparato è stato maciullato dalla macchina dei rapinatori che lo ha preso in pieno (io sono andato a dire una preghiera all'obitorio), un giovane di 26-27 anni, una sposina, credo, di 25 anni, una cosa veramente straziante.

Bloccati i rapinatori, bloccata la strada con la macchina e piazzatisi con le armi, questi saltando sul marciapiede lo hanno massacrato. In questo caso è facile dire che doveva sparare prima ed aveva il dovere di farlo come in altri casi è facile affermare che doveva aspettare a sparare. Comunque è meglio non parlare anche del caso di Trieste che è ancora più delicato. Ho già dichiarato in una recente occasione, e lo ripeto in questa sede per dovere di chiarezza, che non ho fatto delle dichiarazioni in polemica con ciò che è avvenuto in quanto bisognerebbe mettersi nei panni di coloro per giudicarli. Tuttavia quando sono stato in Sardegna, ho detto una frase che si dovrebbe dichiarare sempre in quanto non mi sento di affermare che se viene ucciso un bandito in un conflitto, anche se ha sparato per primo ed è un elemento pericoloso, è un successo. Sarebbe stato un successo se questo uomo non fosse stato ucciso ma fosse stato catturato e se la giustizia avesse avuto il suo corso. Ritengo che tutti quanti avrebbero preferito avere quattro persone in attesa di giudizio piuttosto che quattro morti. Comunque il vero discorso che si deve sottolineare è che siamo in una situazione insostenibile.

Riprendendo un argomento che ho iniziato ad affrontare poco fa con il senatore Flamigni, debbo dire che non sono una settimana o due

che salvano o danneggiano il mondo anche se non vi è dubbio che dobbiamo tener conto, nel considerare il reclutamento che la legge consente per soddisfare queste urgenze almeno per i primi tempi, di tutte le valutazioni, degli esami medici, dei *test* psicoattitudinali e del corso. Ci si è sempre serviti, in particolari momenti di necessità e di urgenza, dei giovani delle scuole. Per questo motivo, ho invitato il Capo della polizia a far usare le armi con intensità nei primi mesi del corso anzichè estendere i tempi di esercizio in un anno in quanto il tema più delicato è proprio quello dell'uso delle armi. Infatti, se questi giovani vengono utilizzati in momenti particolarmente gravi non ha alcuna importanza se non conoscono un articolo del codice; è necessario al contrario che sappiano usare le armi.

Nel mio intervento, quindi, non ho detto nulla di nuovo ai colleghi senatori i quali conoscono perfettamente la situazione ed hanno la benevolenza di ascoltarmi. Invito la Commissione ad approvare il più rapidamente possibile questo provvedimento. Mi rendo perfettamente conto che i Commissari non hanno avuto il tempo di approfondire l'esame del disegno di legge il cui contenuto non è trascendentale in quanto prevede soltanto un aumento di organico. È assicurata la copertura finanziaria per cui, anche in base a ragioni psicologiche, pregherei la Commissione di accogliere la mia richiesta, con tutto il rispetto della libertà e della responsabilità degli onorevoli senatori, in quanto la situazione è ben nota come è nota l'urgenza di questo provvedimento. Ho richiesto dei dati in quanto ho intenzione di sollevare ufficialmente il problema se è giusto che vengano usati dei giovani agenti, giorno e notte, per piantonare persone che devono stare in casa propria per fare i detenuti, tra l'altro con una libertà assoluta. Se una persona merita di stare in galera, deve andarci!

Fatte queste premesse, penso di aver indicato qual è la situazione; lascio agli onorevoli senatori la decisione di approvare questo provvedimento e ringrazio comunque la Commissione, a cominciare dal Presidente e dal relatore.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro del suo intervento. L'appello che ci ha rivolto certamente non troverà una Commissione insensibile. Vi è un comune impegno ad esaminare e concludere l'esame del provvedimento nella settimana prossima.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FLAMIGNI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, intervengo per dichiarare che stiamo per approvare con la massima sollecitudine possibile questo provvedimento; comunque dobbiamo chiedere la collaborazione del Ministro per essere messi in grado di farlo. Infatti, approvando l'aumento degli organici, dobbiamo anche risolvere dei problemi molti importanti come quello dei sottufficiali. Con questo provvedimento si contribuisce alla risoluzione di tali questioni in quanto è previsto un aumento dell'organico degli ispettori ma non si riesce ugualmente a definire completamente la situazione. È necessario poter raccordare questa disciplina con il disegno di legge n. 56 del Senato affinché quanto non viene stabilito in questa sede possa essere realizzato quando esamineremo quel provvedimento. Con questo

disegno di legge la situazione viene risolta solo parzialmente per cui invito la Commissione a dare un assetto definitivo alla materia in sede di esame del disegno di legge n. 56.

Desidero chiedere al Ministro di fornirci in maniera adeguata tutti i dati relativi alla situazione generale degli organici. Il Ministro ha dichiarato che anche lui ha richiesto questi dati ma volevo far presente che ne abbiamo bisogno anche noi, soprattutto con riferimento all'entità degli organici, come vengono distribuiti questura per questura, specialità per specialità, reparto per reparto. Inoltre dobbiamo poter accertare come è stata applicata la legge n. 121 del 1981 che aveva stabilito un consistente aumento degli organici. Abbiamo il diritto di conoscere questi dati in quanto con l'aumento e con l'istituzione dei ruoli tecnici, dei ruoli professionali, dei ruoli amministrativi e dei ruoli di supporto è stata raggiunta un'entità di organico considerevole. Questa normativa, inoltre, avrebbe dovuto consentire il recupero di parte del personale che è stato distratto dallo svolgere attività operative e che doveva essere nuovamente immesso in un'azione attiva della polizia. Desidero sapere in che misura è stato attuato questo recupero.

Ritengo che sia indispensabile conoscere anche i problemi relativi alla funzionalità e alla capienza delle scuole. Infatti quando leggo al punto 7 dell'articolo 2 che le assunzioni avverranno negli anni 1985, 1986 e 1987, ho bisogno di accertare se poi queste disposizioni sono completamente attuabili in relazione alla capienza delle scuole.

Sono d'accordo con quanto ha sostenuto il Ministro e cioè che non si può togliere neanche un giorno alla istruzione professionale prima di mettere in servizio gli agenti di polizia. Si sono verificati fatti incresciosi e gravi che assolutamente ribadiscono la necessità di considerare non soltanto la quantità ma anche e soprattutto la qualità. Per questo motivo, chiedo di poter apprendere i dati relativi alle squadre mobili.

Invito l'onorevole Ministro a fornirci questi dati per poter essere messi in grado di dare il nostro contributo alla approvazione di questo disegno di legge.

GARIBALDI. Mi associo alla richiesta di conoscere gli organici e la loro distribuzione territoriale perchè ci sono sperequazioni clamorose ed è inutile che le ricordi.

Voglio porre tre quesiti soltanto. La distribuzione territoriale dei contingenti della Polizia di Stato; la questione del lusso degli arresti domiciliari, che sottoscrivo e sul quale l'8 maggio avevo indirizzato un'interrogazione al Ministro dell'interno e al Ministro di grazia e giustizia per sapere quanto personale sia impegnato nei compiti di sorveglianza e con quale onere finanziario. Proporrei al Governo di individuare con una proposta legislativa una limitazione del potere discrezionale del giudice nell'applicazione degli arresti domiciliari; è un problema che si può risolvere solo in questi termini. La terza questione è quella dell'iscrizione ai partiti politici. Il 21 aprile prossimo ritornerà in evidenza l'esigenza di prorogare o lasciar andar le cose come sono.

PRESIDENTE. Faremo una discussione generale.

GARIBALDI. Dovremmo assumere provvedimenti che dovrebbero essere organici alla riforma della Polizia. Pregherei comunque il Ministro di prendere un'iniziativa legislativa che limiti questo potere discrezionale dei magistrati nell'assegnazione agli arresti domiciliari. Lo stesso vale per il trasferimento negli ospedali dei carcerati, che è un'altra questione che assorbe personale inutilmente e va sempre a premiare i raccomandati o i più furbi a scapito dei meno protetti.

SCALFARO, *ministro dell'interno*. Nel processo alla camorra uno di questi imputati, passando da un ospedale all'altro, è giunto finalmente a destinazione nell'ospedale giusto e ora è in zone ignote allo Stato.

GARIBALDI. Ci vuole un'iniziativa legislativa del Governo. Bisogna dare ordinamenti a questo Stato per potersi difendere adeguatamente dall'attacco della criminalità, qualunque sia.

MURMURA. Il Gruppo della Democrazia cristiana sarebbe stato disposto a discutere anche adesso questo provvedimento anche perchè ritiene che gran parte, se non tutte le notizie e i dati richiesti siano abbondantemente a disposizione di questa Commissione e siano stati costantemente forniti dal Governo in ogni occasione.

FLAMIGNI. Quando? Lui li possiede, ma io no!

MURMURA. Queste stesse informazioni sono state fornite quando abbiamo esaminato il cosiddetto disegno di legge n. 56. Sono sempre le stesse notizie che vengono richieste e fornite.

Circa gli altri problemi ritengo che non attengano alla materia del provvedimento. Cerchiamo di far presto col disegno di legge n. 56 che abbiamo già esaminato in sede di Sottocommissione; cerchiamo di portarlo avanti perchè ritengo sia quella la sede nella quale dobbiamo realizzare le modifiche.

Circa gli arresti domiciliari debbo dire che dobbiamo riflettere prima di fare le leggi perchè, presi da accademismo da Accademia dei Lincei, sfasciamo tutto e dopo mesi ci accorgiamo delle sciocchezze fatte. Vedremo i problemi dei conciliatori e dei pretori, tra due anni faremo le modifiche. Per questo insisto invitando le altre parti politiche a discutere questi provvedimenti subito.

PRESIDENTE. Cogliamo l'appello del Ministro nel senso di concludere l'esame di questo disegno di legge nella prossima settimana. È un disegno di legge di grande importanza e richiede grande solidarietà fra i Gruppi politici; non sarebbe coerente con questo chiedere la discussione immediata quando uno dei Gruppi chiede di aver la possibilità di riflettere su un disegno di legge distribuito ieri sera o stamattina.

Prego l'onorevole Ministro di mandare un rapporto informativo, nei limiti del possibile, sullo stato degli organici e sulla loro distribuzione. Vuol dire che si resta d'intesa che nella prima seduta utile, quando avremo conosciuto il calendario dei lavori, intraprenderemo l'esame del disegno di legge e giungeremo alla deliberazione finale.

SCALFARO, *ministro dell'interno*. Voglio dire solo due cose. La prima riguarda questo benedetto documento n. 56, per il quale stavo apprestandomi a scrivere una lettera alla Commissione, per dire che se ci sono difficoltà ad approvarlo tutto si potrebbe approvare almeno tre o quattro cose perchè c'è una urgenza eccezionale e si è fatto rilevare anche qual è la concatenazione tra questo e quell'altro provvedimento.

La seconda cosa è che rimango del mio parere, come rispetto quello degli altri, che per approvare questo non c'è bisogno di altri dati, oltre quelli noti comunemente, perchè qual è la situazione della Polizia è noto a tutti.

Per quanto riguarda la richiesta più specifica di dire tutte le dislocazioni, i colleghi mi assolveranno: il Ministro responsabile può dare dei dati di massima, ma non può certo comunicare tutte le dislocazioni, perchè questo non avrebbe senso comune. Quindi dei dati di massima molto volentieri, ma tutte le dislocazioni ritengo che senso di responsabilità impedisca al Ministro di darle. Evidentemente per tutto ciò che viene chiesto nei limiti della logica resto a disposizione del Parlamento.

GARIBALDI. Non si chiede di più!

SCALFARO, *ministro dell'interno*. Grazie a voti tutti e vi auguro Buona Pasqua.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 56 eravamo bloccati da alcuni problemi inerenti il Tesoro; adesso siamo in grado di poter continuare.

SCALFARO, *ministro dell'interno*. Se ci sono dei punti che non possono essere affrontati, è meglio lasciarli indietro, perchè noi siamo veramente in grosse difficoltà.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

«Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti»

(1274), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri; Patria ed altri; Sospiri ed altri; Garocchio ed altri; Garocchio ed altri; Fiori ed altri; Fiori; Almirante ed altri; Ianniello; Casini Pier Ferdinando ed altri; Piro e Ferrari Marte; Cristofori ed altri; Fiori e Mensorio; Reggiani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte, Labriola, Santini e Andò; Patria, Andreoli, Bambi, Bernardi Guido, Bianchi, Bonferroni, Brocca, Caccia, Cafarelli, Carlotto, Casati, Citaristi, Corsi, Contu, Falcier, Ferrari Silvestro, Foschi, Foti, Garava-

glia, Ianniello, Lattanzio, Lo Bello, Lucchesi, Malvestio, Meleleo, Memmi, Mensorio, Micheli, Moro, Napoli, Paganelli, Pasqualin, Perrone, Perugini, Quietì, Rabino, Rossi, Rossi di Montelera, Righi, Rinaldi, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Savio, Scaiola, Silvestri, Sorice, Tesini, Vincenzi, Viscardi, Viti, Zampieri, Zarro, Zolla e Zoppi; Sospiri, Pazzaglia, Valensise, Abbatangelo, Tringali, Poli Bortone, Fini e Forner; Garocchio, Cristofori, Balestracci, Balzardi, Bambi, Bernardi Guido, Carlotto, Casini Pier Ferdinando, Contu, Corsi, Del Mese, Fiori, Franchi Roberto, La Russa, Lucchesi, Memmi, Merolli, Napoli, Orsenigo, Patria, Perugini, Pontello, Portatadino, Quietì, Rabino, Ravasio, Righi, Rossi, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Scaiola, Silvestri, Viscardi, Zolla, Ianniello, Giglia, Cattanei, Pasqualin e Zoppi; Garocchio, Cristofori, Balestracci, Balzardi, Bambi, Bernardi Guido, Carlotto, Casini Pier Ferdinando, Contu, Corsi, Del Mese, Fiori, Franchi Roberto, La Russa, Lucchesi, Memmi, Merolli, Napoli, Orsenigo, Patria, Perugini, Pontello, Portatadino, Quietì, Rabino, Ravasio, Righi, Rossi, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Scaiola, Silvestri, Viscardi, Zolla, Ianniello, Giglia, Cattanei, Pasqualin e Zoppi; Fiori, Abete, Bambi, Bernardi Guido, Bianchi, Brocca, Caccia, Cafarelli, Carlotto, Casini Pier Ferdinando, Contu, Corsi, D'Acquisto, Falcier, Ferrari Silvestro, Foti, Giglia, Gioia, Ianniello, Lattanzio, Lo Bello, Lucchesi, Memmi, Mora, Napoli, Orsini Gianfranco, Pasqualin, Patria, Perrone, Perugini, Picano, Pontello, Quarenghi, Quietì, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Rossi, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Sanza, Saretta, Savio, Scaiola, Senaldi, Silvestri, Sinesio, Sorice, Sullo, Tancredi, Urso Viscardi, Viti, Zolla, Zoppi e Casini Carlo; Fiori; Almirante, Rubinacci, Alpini, Tatarella, Rallo, Miceli, Lo Porto e Pellegatta; Ianniello; Casini Pier Ferdinando, Fiori, Ferrari Silvestro, Astori, Bianchini, Corsi, Fausti, Franchi Roberto, Mattarella, Memmi, Ravasio, Rossi, Saretta, Savio, Senaldi e Zuech; Piro e Ferrari Marte; Cristofori, Rognoni, Foschi, Mancini Vincenzo, Gitti, Ferrari Silvestro, Segni, Sangalli, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Zuech, Augello, Balestracci, Carelli, Contu, Fornasari, Grippo, Portatadino, Silvestri, Usellini, Zarro, Zolla, Bianchi, Abete, Azzolin, Bianchini, Bonalumi, Carlotto, Degennaro, Garocchio, Lombardo, Perugini, Ricciuti, Rossattini, Tedeschi, Anselmi, Garavaglia, Nenna D'Antonio, Nucci Mauro, Armellin, Azzaro, Balzardi, Bambi, Becchetti, Bernardi Guido, Bonetti, Bonferroni, Borri, Bosco Manfredi, Bruni, Caccia, Cafarelli, Carrus, Casini Carlo, Cattanei, Cazora, Citaristi, Coloni, Corsi, D'Acquisto, Falcier, Fiori, Fontana, Franchi Roberto, Ianniello, La Russa, Lattanzio, Lucchesi, Malvestio, Manfredi, Meleleo, Memmi, Mensorio, Merloni, Merolli, Moro, Orsenigo, Paganelli, Pasqualin, Patria, Piredda, Quietì, Rabino, Radi, Ravasio, Righi, Rinaldi, Rocelli, Rossi, Rubino, Russo Vincenzo, Santuz, Sanza, Saretta, Savio, Scaiola, Senaldi, Sinesio, Stegagnini, Tancredi, Urso, Vecchiarelli, Viscardi, Viti, Zampieri, Zoppi e Zoso; Fiori e Mensorio; Reggiani, Massari, Caria, De Rose, Genova, Madaudo e Scovaricchi.

Prego il senatore Murmura di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente onorevoli senatori, il presente disegno di legge prevede un notevole adeguamento,

all'articolo 1, delle pensioni ordinarie e privilegiate che dovevano essere legate alla dinamica delle retribuzioni, consentendo un primo aumento dal 1° gennaio 1984 e, previo riassorbimento di questo, un secondo aumento dal 1° gennaio 1985. Vengono esclusi, al penultimo comma, i graduati e i militari di truppa (esercito, marina e aeronautica) in quanto disciplinati da un apposito articolo, il 5.

Nel successivo articolo si stabiliscono le aliquote degli aumenti a seconda del *quantum* della pensione (una percentuale di una certa entità sino al milione, una percentuale minore da un milione e una lira a due milioni) e vengono stabilite anche le decorrenze delle diverse percentuali di aumento.

All'articolo 3 vengono stabilite le diverse percentuali in relazione all'aumento delle pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e categorie equiparate, nonché ai dirigenti dello Stato e delle aziende autonome, al personale militare delle forze armate e dei corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale e ai professori ordinari dell'università, che non mancano mai. Nell'ultimo comma si stabilisce che gli incrementi di pensione che sono stati, con giurisdizione domestica, autoapplicati, devono essere riassorbiti con gli aumenti successivi di pensione.

Poichè non ho, in questo momento, l'attenzione del Ministro, credo di poter chiedere, visto il clima che si è instaurato nella Commissione, l'approvazione del testo inviatoci dalla Camera.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli commissari ad una maggiore calma. La prego, senatore Murmura, continui la relazione.

MURMURA, relatore alla Commissione. All'articolo 4 si stabiliscono degli aumenti per le pensioni dirette e indirette per tutti i dipendenti, vecchi e nuovi, degli enti locali.

Nell'articolo 5 si stabilisce una disciplina diversa, come ho detto poc'anzi, per l'aumento ai graduati e ai militari di truppa secondo la tabella allegata al disegno di legge e si stabiliscono, inoltre, le maggiorazioni e le decorrenze delle stesse.

L'articolo 7 è uno dei più importanti, anche perchè risolve un vecchio problema: quello delle anzianità pregresse, che ha formato oggetto di numerose critiche in passato e che è legato al problema delle cosiddette pensioni d'annata. È una norma che viene con notevole ritardo, ma che comunque segna un fatto altamente positivo per coloro i quali sono titolari di pensioni e le cui giuste esigenze sono state per troppo tempo disattese con motivazioni comprensibili, ma non certo giustificate. L'articolo 8 è pure importante perchè afferma che la corresponsione dei benefici economici avviene in misura intera per i titolari di pensione calcolata con l'anzianità massima di servizio stabilita nei rispettivi ordinamenti.

All'articolo 9 si modificano le trattenute sugli stipendi che devono essere versate in misura differenziata; tranne che per gli enti locali, per gli altri viene portata al 7,06 e all'8,25 per cento, mentre per gli iscritti alle casse dei dipendenti degli enti locali la misura della trattenuta è portata al 6,30 per cento dall'attuale 5,35 per cento.

L'articolo 10 è la norma di copertura.

Ritengo che con questo provvedimento si risolvano, o meglio giungano a soluzione, alcuni vecchi problemi, quello delle «pensioni d'annata» e quello delle cosiddette anzianità pregresse, che erano stati anche sollecitati dalla commissione Coletti per la perequazione della omogeneizzazione del trattamento pensionistico. Su questa materia, nelle precedenti legislature, erano stati presentati diversi disegni di legge dal Governo e dalle forze parlamentari, provvedimenti che finalmente sono venuti a maturazione alla Camera dei deputati, la quale ha apportato miglioramenti notevoli che servono a garantire una quasi soddisfacente perequazione dal 1° gennaio 1986 e la sistemazione giuridica ed economica di molti problemi che a questa materia erano connessi. Contemporaneamente, facendo un parallelismo, la Camera dei deputati ha anche risolto il problema della revisione del trattamento economico delle cosiddette pensioni private. Si tratta di un momento particolarmente interessante per quelle categorie che non avendo molti poteri di contestazione erano state eccessivamente trascurate da noi legislatori. Non dobbiamo fare soltanto i pubblici ministeri, ma dobbiamo dichiarare le nostre responsabilità non perchè siamo in clima pasquale ma perchè è la verità e bisogna saperla riconoscere.

Attraverso questo disegno di legge veniamo incontro ad una notevole quantità di cittadini benemeriti superando anche una certa logica carente e superando ed evitando il radicalizzarsi di certi contrasti non produttivi per lo Stato e per la democrazia. Si è superato questo stallo - bisogna darne atto - anche per il contributo del Governo, specialmente ai fini della copertura di questo riconoscimento di benefici economici, e delle forze parlamentari ed è stato superato quel sistema tipicamente italiano delle interlocutorie e dei rinvii puri e semplici. Terminato questo lavoro, credo che il Parlamento, con il contributo non solo informativo del Governo, debba proseguire su questo sforzo per un aggancio preciso e completo del sistema pensionistico alle retribuzioni in un quadro di valutazione delle priorità che debbono essere tenute presenti in questo campo come in ogni altro con grande senso di responsabilità. La situazione finanziaria particolarmente pesante e l'esigenza di un quadro di compatibilità necessarie non debbono esasperarci ma non possono neanche non essere tenute presenti.

Questo provvedimento, la cui approvazione raccomando ai colleghi della Commissione nell'attuale testo, è il segno positivo di un cambiamento di rotta, per risolvere problemi di vaste categorie di cittadini. Se mi è consentita una battuta distensiva, credo che approvando questo disegno di legge in fondo lavoriamo anche per noi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GARIBALDI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, mi associo alle considerazioni, alle valutazioni e ai giudizi espressi dal collega Murmura e mi riservo di esprimere formalmente il consenso del Gruppo socialista in sede di dichiarazione di voto.

Vorrei far notare e contestualmente chiedere al Ministro se all'ultimo comma dell'articolo 9, laddove si stabiliscono gli aumenti

delle ritenute delle diverse categorie in ragione dell'esigenza di ascrivere ovviamente le entrate corrispondenti all'incremento delle pensioni e per far fronte in una certa misura al necessario incremento delle pensioni, è stato dimenticato di incrementare il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni dei dipendenti sanitari. Infatti, sono aumentati anche quelli dei sanitari come stabilito all'articolo 4: «Con decorrenza dal 1° gennaio 1984, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari...». All'articolo 9 si afferma: «A decorrenza dal 1° maggio 1985, il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali...»; quindi non viene previsto l'incremento per la Cassa sanitaria. Vorrei sapere se è una dimenticanza o una scelta.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. È un conto preciso.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Credo che essendo diventati dipendenti delle USL i versamenti siano fatti tutti alla Cassa degli enti dipendenti locali.

GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. La Cassa sanitaria non è richiamata nell'articolo 9 in quanto il contributo che i sanitari pagano è pari al doppio di quello che pagano gli altri. Quindi, hanno ampia possibilità di contribuzione, e si pone, nel tempo, il problema di riavvicinarli.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo politico voterà a favore di questo provvedimento che ha il pregio, anche nei suoi limiti dal punto di vista quantitativo, di stabilire un'armonia con il trattamento dei privati, con ciò infrangendo una logica elettoralistica che ha sempre caratterizzato il dibattito sulla pensione dei pubblici dipendenti, per cui da parte di qualche forza politica questo argomento è stato sempre ripreso in prossimità di scadenze elettorali o con posizioni oltranzistiche e addirittura demagogiche. In questo caso si tratta di un provvedimento che, innanzitutto, viene assunto in concomitanza doverosa con il provvedimento relativo alle pensioni private e che, in secondo luogo, stabilisce un rapporto con la quantità del lavoro, principio costituzionale che nel settore dei pubblici dipendenti non aveva corrispondenza nei meccanismi di determinazione della pensione. Infatti a lunghi periodi lavorativi corrispondevano pensioni inadeguate mentre a brevi periodi lavorativi corrispondevano pensioni supervalutate, ingiustizie e sperequazioni che vengono corrette con un sistema di aggancio e di calcolo che è indicato chiaramente nell'articolato e che corrisponde nel nucleo centrale di questa normativa all'emendamento che il nostro Gruppo aveva proposto alla Camera dei deputati, sostanzialmente simile a quello presentato dal ministro Gaspari all'articolo 8. Quindi nella stesura definitiva del provvedimento vi è stata una convergenza di spirito pratico e di spirito costruttivo, superando la pretesa di creare un aggancio alla retribuzione che avrebbe portato ad una scala di

moltiplicazioni e di calcoli sbilanciati e incontrollati in sede finanziaria, al fine di arrivare invece ad un meccanismo di aggancio con la quantità di lavoro e con gli anni di servizio prestati più equilibrata e sopportabile e che rientra nelle previsioni di compatibilità stabilite in sede di bilancio.

Quindi non è vero che ci sono stati ripensamenti o cambiamenti di fronte su questo tema perchè alla Camera si è discusso e ci sono state riserve proprio su questo punto data la vicenda come si è svolta tra il primo testo, l'intervento della Commissione bilancio e la successiva stesura del provvedimento. Certo è che c'è stata un'evoluzione; da una prima impostazione più pretenziosa si è passati su un terreno più concreto, cosa che il Parlamento dovrebbe sempre fare per arrivare a calibrare i provvedimenti sul terreno della concretezza e del realismo.

Quindi il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento anche se qualche proposta da noi avanzata non è stata accolta. Per questo il realismo non vale solo per gli altri ma anche per noi e, nonostante il mancato accoglimento di qualche nostra proposta, il provvedimento mantiene per noi il suo carattere positivo.

PAVAN. Anch'io signor Presidente, a nome della Democrazia cristiana, auspico l'approvazione di questo disegno di legge, il quale, sostanzialmente, risponde in parte a ciò che per tanto tempo si è discusso in questa Commissione in occasione dell'esame di provvedimenti sul trattamento economico e giuridico del personale statale e di altri settori della pubblica amministrazione, quando si è più volte sostenuta la necessità di un aggancio con il trattamento economico dei dipendenti in attività di servizio superando quindi il problema delle cosiddette pensioni d'annata.

Certamente il disegno di legge risponde in parte a tali esigenze, proprio perchè lascia sussistere qualche differenziazione tra un settore e l'altro, come tra gli statali e i dipendenti degli enti locali e amministrazioni autonome, quanto all'aggancio diretto con il trattamento dei dipendenti in attività di servizio, anche perchè generalmente la contribuzione è corrisposta sui trattamenti economici nuovi che non sempre sono stati adeguati.

In riferimento al disegno di legge relativo ai segretari comunali, mi permetto di ricordare che più volte è stata sottolineata la sperequazione che esiste tra chi è stato collocato a riposo dieci anni fa con funzioni di segretario generale e quelli che invece sono attualmente segretari comunali. Alcune pensioni di alti funzionari degli enti locali, che un tempo erano rispettabili, oggi sono diventate quasi pensioni minime e anche questo discorso bisognava affrontarlo in modo complessivo.

Sappiamo che oggi più di così non è possibile fare e pertanto riteniamo che questo disegno di legge debba essere approvato nel testo formulato dalla Camera rinviando magari a successivi momenti una riflessione ulteriore, affinchè non si creino ulteriori sperequazioni.

Sottolineo una sperequazione che, ogni volta che si affronta il problema dei trattamenti economici per i dipendenti statali, viene sollevata. Sappiamo ad esempio che i segretari comunali hanno lo stesso trattamento economico del dipendente civile dello Stato, tuttavia, mentre per quest'ultimo si risolve anche il problema pensionistico con

la stessa legge che estende i benefici, non avviene altrettanto per i segretari comunali per i quali ci vorrebbe una normativa *ad hoc*.

TARAMELLI. Se avessimo risolto correttamente la questione nella legge delle autonomie locali, questo problema non ci sarebbe più.

PAVAN. Guardate però che neanche per i dipendenti degli enti locali i decreti del Presidente della Repubblica di adeguamento del trattamento economico hanno risolto il problema pensionistico perchè, mentre per il trattamento economico è sufficiente la contrattazione e quindi il decreto del Presidente della Repubblica, per i problemi pensionistici ci vuole sempre la legge e anche per questo il problema non è stato definito.

L'invito al Governo, se posso permettermi di formularlo, è di trovare un meccanismo in base al quale, ogni volta che avviene un adeguamento di trattamento economico, si dia il corrispettivo adeguamento, sia pur proporzionato ed equilibrato, anche per le pensioni ed equilibrato, anche per le pensioni di tutti i dipendenti pubblici, sia statali che degli enti locali, senza arrivare ogni volta in ritardo. Per alcuni settori della pubblica amministrazione siamo fermi ancora al 1972, salvo gli incrementi annuali in base alla legge finanziaria, con grave danno del personale interessato che a suo tempo ha pagato i contributi in modo equo.

Con queste osservazioni, che non vogliono intaccare il disegno di legge, ma che riteniamo importanti per poter eventualmente apportare delle modifiche in futuro, diamo il nostro assenso all'approvazione di questo disegno di legge così come licenziato dalla Camera.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, signori senatori, la mia replica sarà molto breve. Come è stato ricordato in modo egregio dal relatore senatore Murmura, sempre argomentato e preciso nell'esposizione, questo provvedimento ha avuto un *iter* estremamente tormentato e trae le sue origini dalla commissione Colletti che, insediata dai miei predecessori presso il dipartimento della funzione pubblica, ha lavorato con l'aiuto e il supporto dei tecnici delle organizzazioni sindacali arrivando a produrre due distinti provvedimenti.

Il primo doveva servire a colmare quella che ho chiamato la «fossa delle Marianne» e cioè dare giustizia ed equità a quei pensionati rimasti totalmente esposti, nel periodo antecedente al 1976, alla erosione delle loro retribuzioni senza nessuna difesa da rivalutazione. Qui si esauriva la prima parte del provvedimento Colletti, che impropriamente veniva presentato e fatto ritenere come di perequazione delle pensioni mentre non perequava assolutamente niente, ma risistemava una posizione assolutamente anomala nell'ambito delle pensioni pubbliche e private che purtroppo si era determinata in quel settore creando dei drammi personali per tanti pensionati che erano stati ridotti veramente alla miseria (qualcuno li aveva definiti i nuovi poveri) attraverso questa

erosione impietosa dell'inflazione che aveva infuriato sui loro stipendi.

Il provvedimento Colletti prevedeva, invece, la seconda parte, cioè la perequazione delle pensioni pubbliche, naturalmente non in misura pari al cento per cento, ma molto minore.

Il Governo si limitò a presentare, con la mia firma, il provvedimento che si riferiva alla prima parte della proposta Colletti, cioè, colmare la «fossa delle Marianne», e restituire quello che ingiustamente l'inflazione aveva tolto ad una certa parte dei pensionati. In sede di comitato ristretto furono aggiunti due articoli, il sesto che modificava l'indice di rivalutazione e il settimo che veniva a sistemare una particolare categoria di personale statale che nell'ambito di uno stesso contratto aveva visto due forme diverse di liquidazione, però non affrontava in nessuna maniera il problema della perequazione, che rimaneva sempre un problema aperto, un problema che avrebbe continuato a sollevare proteste, richieste di interventi che tardavano a venire. In sede di discussione, essendosi avviata come già è stato ricordato dai colleghi la perequazione per le pensioni private, il Governo ritenne di dover presentare un articolo 6 sostitutivo dell'articolo 6 che era stato bocciato, che riassumeva gli aspetti più interessanti della proposta della commissione Colletti e avviava in maniera molto positiva la perequazione delle pensioni. Devo dire che il braccio di ferro, le vicende che i giornali hanno riportato, un po' romanzandolo, in realtà si sono svolte in modo diverso: prima di tutto il Governo ha recepito il concetto che era emerso da tutte le parti politiche, quello di avere un indice unico di riferimento per la tutela futura delle pensioni, quindi valevole sia per le pensioni private che per le pensioni pubbliche. A questo proposito devo dire che uno studio fatto dagli uffici del Dipartimento della funzione pubblica proiettato nel tempo, ha dimostrato che gli indici che venivano proposti in sostanza venivano ad operare nel tempo nella stessa misura, per cui l'uno valeva l'altro, a parte l'orientamento, che era emerso in tutte le parti politiche, di avere un unico strumento di rivalutazione. Perciò anche dopo aver dimostrato che non ci sarebbero state diversità sostanziali, il Governo ha optato per mantener fermo il risultato unanime della Commissione che era stata insediata alla Camera per lo studio della riforma e della sistemazione del settore pensionistico.

Il secondo elemento che è stato introdotto è stato quello della perequazione delle pensioni attraverso dei criteri certamente molto onerosi per il Tesoro, ma criteri che in effetti hanno risposto, come è stato sottolineato qui, ad una visione giusta dei problemi, perchè per la prima volta con l'articolo 8 è stato introdotto il concetto che l'aumento della pensione e la perequazione vanno adeguate in relazione agli anni di servizio utile ai fini della pensione, tranne i casi in cui al pensionamento, prima di raggiungere il massimo degli anni, ci si arrivi per raggiunti limiti di età. Questo è sembrato molto equo perchè risolve l'annoso problema delle pensioni *baby* e tende a premiare nello stesso tempo chi più ha lavorato e più ha contribuito al fondo pensioni. Quindi una norma di giustizia che il Governo ha ritenuto di dover recepire e che ha permesso, da una parte, di dare equità e giustizia alla perequazione, dall'altra, di reperire dei fondi che hanno permesso di

migliorare le pensioni private. E questa è stata una operazione estremamente positiva.

Nel complesso devo aggiungere che anche l'articolo 7 ha trovato una piena giustificazione perchè si era verificato, in occasione del contratto 1977-1978 uno stato di sperequazione nell'ambito del personale interessato allo stesso problema, in quanto un decreto del Presidente della Repubblica aveva riconosciuto le anzianità pregresse, ma aveva operato a parte, quindi coloro che erano andati in pensione dopo il decreto avevano avuto rivalutate le anzianità pregresse, quelli che erano andati in pensione prima, erano stati tagliati fuori. Con l'articolo 7 si restituisce a tutti la *par condicio*, quindi la stessa rivalutazione delle pensioni. La norma ha una decorrenza diversa perchè si riferisce ai trattamenti retributivi stabiliti per legge o per contratto. Per esempio per i militari è stabilito per legge, per i dirigenti ugualmente per legge; per le categorie contrattualizzate risale tutto al 1977-1978 in relazione alla decorrenza del contratto. C'è stato quindi anche questo aspetto molto importante.

Il provvedimento è poi strutturato in maniera tale da avere una rapida possibilità di esecuzione in quanto l'aumento decorrente dal 1° gennaio 1984 è in effetti un aumento forfettario di facile erogazione, quindi parte abbastanza rapidamente. Gli aumenti successivi, dal 1° gennaio 1985, si riferiscono alla posizione personale, ma anche qui, nell'articolo 8, si è introdotto un congegno che dovrebbe far scorrere rapidamente la procedura di adeguamento e cioè la dichiarazione che l'interessato è tenuto a rilasciare sulla scorta della quale avviene la liquidazione della pensione.

Credo che il provvedimento meriti l'unanime apprezzamento della Commissione perchè frutto di un lavoro congiunto di tutte le forze politiche che hanno collaborato alla elaborazione del testo e della disponibilità che il Governo ha dimostrato nei confronti delle richieste molto giustificate pervenute dalle diverse parti politiche del Parlamento. Si chiude con questo provvedimento una dolorosa e annosa vertenza e io sono lieto di avere, per la mia parte e come rappresentante del Governo, contribuito a risolvere questo problema e ringrazio tutti i rappresentanti delle diverse parti politiche che hanno dato un prezioso contributo alla soluzione di un'annosa e dolorosa vicenda e che costituisce l'atteso riconoscimento per i lavoratori di tutti i settori, perchè non dobbiamo dimenticare che, anche se i provvedimenti sono due e vanno separatamente avanti, però abbracciano concretamente sia il settore privato che quello pubblico: credo che questa sia anche una conquista notevole che vuole essere un'anticipazione su quella unificazione dei sistemi pensionistici che è uno degli obiettivi dell'azione del Governo e del Parlamento e io mi auguro che questo impegno e questa direttiva abbiano il meritato successo.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per questa compiuta ed esauriente risposta; abbiamo la consapevolezza che quello che andiamo ad approvare è il frutto conclusivo di un lunghissimo travaglio e sono altresì convinto che, dando il voto definitivo al provvedimento, contribuiremo a realizzare meglio un principio fondamentale della Costituzione: l'uguaglianza e la perequazione.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati nei successivi articoli 2 e 3, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1984 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi, da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1981.

Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 5.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

È approvato.

Art. 2.

Le pensioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui al successivo articolo 3 e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 4, sono aumentate delle seguenti aliquote:

a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sulla eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 1973, n. 728, alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57;

b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sulla eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le

pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a), fino al 1° gennaio 1976;

c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sulla eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

È approvato.

Art. 3.

Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle aziende autonome, al personale militare delle forze annate, e dei corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale e dei professori ordinari dell'università sono aumentate:

a) del 18 per cento per la cessazione dal servizio fino al 1° gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1979;

b) del 13 per cento per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1° gennaio 1977.

La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, va interpretata nel senso che tra le pensioni a carico dello Stato, soggette alla perequazione automatica, sono ricomprese anche quelle del personale di magistratura e assimilato.

Gli incrementi di pensione superiori a quelli per perequazione automatica, fruiti per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sono riassorbiti con i successivi aumenti di pensione.

È approvato.

Art. 4.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1984, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 23, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, del 20 per cento.

Gli importi degli aumenti di cui ai commi precedenti sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1° gennaio 1985.

Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

È approvato.

Art. 5.

Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilità dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1984. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

È approvato.

Art. 6.

Gli aumenti, in misura percentuale e fissa, previsti dal secondo comma del precedente articolo 1 ed indicati nella tabella allegata alla presente legge, sono maggiorati a decorrere dal 1° luglio 1985 in ragione del 20 per cento, dal 1° gennaio 1986 in ragione del 55 per cento e dal 1° luglio 1987 in ragione del 100 per cento.

È approvato.

Art. 7.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, e riliquidato, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1986, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge

6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n.432.

I benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 10 gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987.

È approvato.

Art. 8.

I benefici economici previsti dalla presente legge sono corrisposti in misura intera per i titolari di pensione calcolata con l'anzianità massima di servizio stabilita dai rispettivi ordinamenti.

Per i restanti pensionati i benefici sono commisurati in proporzione al numero degli anni utili considerati per il calcolo della pensione, secondo il rapporto esistente tra i predetti anni utili ed il numero degli anni previsti per la massima anzianità di servizio dai singoli ordinamenti.

Sono esclusi dalla limitazione di cui al precedente comma i titolari di pensioni conferite a seguito di cessazione dal servizio per limiti di età, di dispensa dal servizio, nonchè i titolari di pensione privilegiata e di pensione di reversibilità.

Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e, per quanto concerne le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, sulla base di apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

È fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e degli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianità utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonchè l'età prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi quest'ultima circostanza, il competente ufficio dovrà farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione.

È approvato.

Art. 9.

A decorrere dal 1° maggio 1985, la ritenuta in conto entrata tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata nel 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983 è elevata all'8,25 per cento.

Con la stessa decorrenza la ritenuta per il fondo pensioni del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevata all'8,25 per cento.

Per le domande di riscatto presentate dalla data del 1° maggio 1985, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della già menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177, è fissato al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevato all'8,25 per cento.

A decorrere dal 1° maggio 1985, il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, e fissato al 5,35 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevato al 6,30 per cento della retribuzione annua contributiva.

È approvato.

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984, valutato in lire 600 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti»; all'onere di lire 1.100 miliardi per l'anno 1985, di lire 1.630 miliardi per l'anno 1986 e di lire 1.960 miliardi per l'anno 1987 si provvede, rispettivamente: quanto a lire 700 miliardi, 1.000 miliardi e 1.300 miliardi, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 alla voce «Riforma del sistema pensionistico, perequazioni dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito» e della relativa proiezione per gli anni 1986 e 1987 considerata ai fini del bilancio triennale 1985-1987: quanto a lire 220 miliardi, lire 400 miliardi e lire 410 miliardi, con l'aumento contributivo di cui al precedente articolo 7; e, quanto alla quota residua, con le maggiori entrate IRPEF per gli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987 valutate rispettivamente in lire 180 miliardi, 230 miliardi e 250 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Do ora lettura della tabella, che si intende approvata contestualmente all'articolo 1:

TABELLA

CATEGORIA DI PENSIONATI	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua
a) Magistrati ordinari amministrativi e della giustizia militare. Avvocati e procuratori dello Stato	fino al 1° gennaio 1976	16,80	569.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	15,00	508.200
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	18,40	623.400
b) Dirigenti dello Stato e delle aziende autonome. Professori ordinari dell'Università.	fino al 1° gennaio 1976	20,30	687.900
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	14,80	501.600
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	19,20	650.400
c) Dirigenti militari ed equiparati (ufficiali di grado non inferiore a colonnello e funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale)	fino al 1° gennaio 1976	24,50	830.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	18,70	633.600
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	22,90	775.800
	dal 2 gennaio 1979 al 13 luglio 1980	4,00	135.600
d) Professori incaricati esterni ed assistenti di ruolo dell'Università	fino al 1° ottobre 1973	35,80	1.212.900
	dal 2 ottobre 1973 al 1° gennaio 1976	31,30	1.060.500
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	25,70	870.900
e) Personale direttivo, docente e non docente, della scuola esclusa l'Università	fino al 1° settembre 1973	17,00	576.000
	dal 2 settembre 1973 al 1° gennaio 1976	11,60	393.000
	dal 2 gennaio 1976 al 1° giugno 1977	4,00	135.600
f) Personale non dirigente dello Stato, dell'ANAS, del Corpo dei vigili del fuoco e non docenti dell'Università, professori ordinari dell'Università non equiparati ai dirigenti	fino al 1° gennaio 1973	17,20	582.900
	dal 2 gennaio 1973 al 1° gennaio 1976	11,60	393.000
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	5,70	193.200

Segue: TABELLA

CATEGORIA DI PENSIONATI	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua
g) Militari delle Forze Armate e dei corpi di polizia, di grado inferiore a colonnello, funzionari di pubblica sicurezza ed appartenenti al corpo di polizia femminile non dirigenti	fino al 1° gennaio 1973	33,80	1.145.100
	dal 2 gennaio 1973 al 1° gennaio 1976	29,90	1.013.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	23,60	799.500
	dal 2 gennaio 1978 al 13 luglio 1980	10,10	342.300
h) Personale non dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato	fino al 1° luglio 1973	18,00	609.900
	dal 2 luglio 1973 al 1° gennaio 1976	10,00	338.700
	dal 2 gennaio 1976 al 1° luglio 1977	7,80	264.300
	dal 2 luglio 1977 al 1° ottobre 1978	3,00	101.700
i) Personale non dirigente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	fino al 1° aprile 1973	19,20	650.400
	dal 2 aprile 1973 al 1° gennaio 1976	12,20	413.400
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	6,80	230.400
	dal 2 gennaio 1977 al 1° maggio 1978	3,20	108.300
Personale non dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato	fino al 1° luglio 1973	18,20	616.800
	dal 2 luglio 1973 al 1° gennaio 1976	11,40	386.400
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	5,50	186.300
	dal 2 gennaio 1977 al 1° luglio 1977	4,00	135.600

Passiamo alla votazione finale.

BIGLIA. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il Movimento sociale-Destra nazionale voterà a favore di questo disegno di legge che fa giustizia nel mondo delle pensioni pubbliche. Voterà a favore anche se ha qualche riserva in quanto il provvedimento non esaurisce completamente la materia e permangono delle diversità di trattamento per varie categorie dei dipendenti pubblici. Infatti, la ritenuta non è uguale per tutti ma varia ancora da categoria a categoria mentre il principio dovrebbe essere quello di uniformare le posizioni e la percentuale di trattamento.

Con queste riserve, il Movimento sociale-Destra nazionale vota a favore del provvedimento al nostro esame.

GARIBALDI. Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista dichiaro il voto favorevole su questo provvedimento tanto atteso quanto doveroso. Può darsi che non soddisfi pienamente l'esigenze di tutti gli interessati ma non possiamo disconoscere lo sforzo del Governo per favorire soluzioni che corrispondono alla necessità di compatibilità di bilancio.

Ritengo particolarmente positivo il fatto che si sia riusciti, dopo due legislature, a risolvere una situazione di stallo che perdurava da troppo tempo. Resta sospesa la questione dell'aggancio delle posizioni alle retribuzioni, la quale dovrebbe trovare al più presto possibile una soluzione mediante il riordino organico e sollecito dei meccanismi perequativi, per non penalizzare ulteriormente una benemerita categoria molto spesso ingiustificatamente penalizzata.

Esprimiamo il nostro giudizio positivo su questo risultato e contestualmente desideriamo affermare che ci impegniamo per un riordino dei meccanismi perequativi al fine di evitare il riprodursi di una situazione alla quale oggi poniamo rimedio con questo provvedimento, soprattutto grazie all'impegno del ministro Gaspari.

DE CINQUE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il Gruppo della Democrazia cristiana si è battuto da tempo perchè questo delicato problema di perequazione delle pensioni dei dipendenti pubblici, nei confronti dei quali si era verificata una situazione di grave distorsione dal punto di vista del trattamento pensionistico, venisse risolto rapidamente. A nome della Democrazia cristiana, mi associo al voto favorevole che hanno dichiarato gli altri Gruppi, esprimendo l'augurio che eventuali situazioni non ancora del tutto conformi a quel principio di equità e di giustizia, che deve ispirare ogni trattamento pensionistico, possano essere risolte con ulteriori provvedimenti.

TARAMELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, intervengo brevemente per riconfermare il nostro voto favorevole nei confronti di questo provvedimento, come già abbiamo annunciato durante la discussione generale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT. ETTORE LAURENZANO